



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, MESSI A DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE INTESA SANPAOLO ONLUS, A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DELL'UNIVERSITÀ "G. D'ANNUNZIO" CHIETI-PESCARA A.A.2016-2017

ART. 1 - FINALITÀ

1. La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, in collaborazione con l'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara per l'anno accademico 2016-2017, istituisce un concorso per l'assegnazione di contributi a favore di studenti universitari iscritti a corsi di laurea e a corsi di laurea magistrale presso l'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, che si trovano in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare o in difficoltà economica.
2. I contributi, cadauno di importo compreso tra € 1.500,00 ed € 3.000,00, al lordo delle ritenute fiscali di legge e degli oneri tributari a carico della Fondazione erogante verranno attribuiti, per l'anno accademico 2016-2017, nei limiti previsti e sino ad esaurimento dell'apposito stanziamento di bilancio di € **55.000,00** (cinquantacinquemila/00), una sola volta nel corso di studio.
3. Nel caso in cui risultino vincitori due o più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, la Commissione giudicatrice potrà assegnare loro complessivamente un importo non superiore a 1,7 volte l'importo minimo della borsa di studio stabilito dal bando.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I contributi possono essere concessi nei seguenti casi:
 - a) studenti con basso reddito o che si siano venuti a trovare in gravi situazioni economiche per un notevole aumento delle spese sostenute o per una notevole diminuzione del reddito a disposizione (disoccupazione, cassa integrazione, fallimento, licenziamento, forte indebitamento, morte del soggetto principale percettore di reddito, ecc., con riferimento ai componenti dell'intero nucleo familiare);
 - b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito lo studente o uno o più familiari;
 - c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, anche per un membro del nucleo familiare;
 - d) studenti stranieri con lo status di rifugiati;
 - e) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.
2. Gli eventi di cui al comma 1) devono essersi verificati non oltre **18 mesi** prima della data di indizione del presente bando.
3. È lasciata facoltà alla Commissione giudicatrice di valutare particolari situazioni di gravità verificatesi oltre **18 mesi** con conseguenze non ancora risolte.

ART. 3 - DESTINATARI

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso tutti gli studenti regolarmente iscritti nell'anno accademico 2016-2017 presso l'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara, in regola con il pagamento delle tasse universitarie relative a precedenti anni accademici, che non abbiano ricevuto in precedenza sanzioni a seguito di presentazione di dichiarazioni mendaci finalizzate al conseguimento di benefici per il diritto allo studio ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) **Requisiti di anzianità (alla data di scadenza del bando):**

a1) studenti iscritti ad un corso di laurea o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico: dal 2° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso;

a2) studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale: dal 1° anno di iscrizione e fino al 1° anno fuori corso.

b) **Requisiti di reddito:**

b1) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, non superiore a € 20.000,00.

c) **Altri requisiti da possedere entro la data di scadenza del bando**

Gli studenti:

c1) devono aver superato presso l'Ateneo esami che abbiano determinato almeno 20 crediti (CFU) per ogni anno di iscrizione, di cui almeno 15 il primo anno (la verifica viene effettuata con riferimento al precedente A.A. e tenendo conto di tutti gli esami sostenuti positivamente entro la data di scadenza del bando);

Di seguito la rappresentazione dei CFU per tipologia di corso di laurea:

Tipologia corso	1° anno iscrizione	2° anno iscrizione	3° anno iscrizione	4° anno iscrizione	5° anno iscrizione	6° anno iscrizione
laurea triennale	--	≥ 15 cfu	≥ 35 cfu	≥ 55 cfu	--	--
laurea ciclo unico	--	≥ 15 cfu	≥ 35 cfu	≥ 55 cfu	≥ 75 cfu	≥ 95 cfu
laurea magistrale	0	≥ 20 cfu	≥ 40 cfu	--	--	--

c2) non devono aver già conseguito un titolo dello stesso livello del corso per il quale presentano domanda.

c3) non devono aver superato il 35° anno di età.

2. Gli studenti stranieri provenienti da Paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione Europea, gli studenti italiani residenti all'estero e gli studenti italiani con familiari che detengono redditi e patrimoni all'estero debbono **OBBLIGATORIAMENTE** allegare alla domanda compilata secondo le indicazioni di cui al successivo art. 4 la documentazione rilasciata dalle competenti autorità nel Paese ove i redditi/patrimoni

sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana e convalidata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per il territorio.

ART. 4 – TERMINI E DOMANDA DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando, a pena di esclusione, devono:

- riportare tutti i dati richiesti;
- essere sottoscritte dal richiedente;
- essere corredate da un valido documento di riconoscimento, nonché dai moduli e dalla documentazione richiesta.

Le domande devono essere presentate **entro e non oltre il 29 settembre 2017**, presso il **Settore Archivio Generale di Ateneo e Protocollo dell'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara** – Via dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo (CH), con l'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: **dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:30 – martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.**

Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., la busta, contenente la domanda, dovrà essere indirizzata a Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, presso Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara – Via dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo (CH) e dovrà indicare all'esterno della stessa busta la dicitura "Contributi della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus per studenti". In tal caso farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R.

Non saranno accolte domande di partecipazione pervenute con modalità diverse da quelle previste dai due commi che precedono e oltre la scadenza prefissata. In casi eccezionali sarà possibile la riapertura dei termini di presentazione delle domande; in tal caso ne verrà dato avviso sul sito web dell'Ateneo e della stessa Fondazione.

Lo studente può consegnare entro e non oltre il 10° giorno successivo al termine di presentazione delle domande – termine che resta inderogabile per la domanda stessa – i documenti che non è in grado di produrre contestualmente alla domanda. Tale facoltà è ammessa solo se lo studente indica sulla domanda i documenti che intende produrre successivamente.

2. Alle domande dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- il modulo – allegato 1 - avente ad oggetto "Protezione dei dati personali", debitamente sottoscritto da tutti i soggetti interessati (studente e familiari cui i dati si riferiscono). La mancanza del modulo o la non corretta sottoscrizione da parte di tutti i componenti il nucleo familiare potrebbe comportare l'esclusione dal bando;
- copia di un documento di identità valido
- certificato "INPS-ISEE 2016". Qualora tale indice non tenga conto dei disagi segnalati,

si può produrre anche il modello ISEE corrente. La sua mancata presentazione del modello ISEE comporterà l'esclusione dal bando.

- la documentazione idonea a supportare i disagi segnalati. L'autocertificazione non costituisce documentazione idonea. In mancanza della suddetta documentazione, la Commissione non terrà conto del disagio segnalato.

Per informazioni e/o chiarimenti gli studenti potranno rivolgersi al Settore Orientamento, tutorato, placement, diritto allo studio e disabilità, – Via dei Vestini, 31 - 66013 Chieti Scalo (CH) – E-mail: orientamento@unich.it.

Gli studenti dovranno dare tempestiva comunicazione di qualsiasi evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione/spedizione della domanda (trasferimento o passaggio ad altro corso di laurea, rinuncia agli studi, variazione di domicilio, di recapiti telefonici o indirizzi di posta elettronica).

Gli studenti che, al fine di trarne un vantaggio personale, producano dichiarazioni non veritiere o documenti mendaci si rendono moralmente responsabili di recare danno ad altri studenti che versano in reali situazioni di disagio.

ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Rettore e comprenderà due rappresentanti dell'Università e un rappresentante designato dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus.
2. La Commissione giudicatrice si avvarrà del supporto del personale amministrativo dell'Università appositamente individuato dall'Università stessa, al quale spetterà la verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 6 del presente bando nonché la predisposizione dell'elenco dei partecipanti contenente tutte le informazioni necessarie alla Commissione giudicatrice.
3. La Commissione giudicatrice, recepita la documentazione presentata dai candidati e già verificata dal personale amministrativo in relazione alla sussistenza dei requisiti di ammissione di cui sopra, procederà con il proprio insindacabile giudizio all'assegnazione dei contributi oggetto del bando sulla base di criteri di valutazione appositamente stabiliti dalla stessa in occasione della prima seduta.
4. Saranno presi in considerazione, in via preferenziale e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili, coloro che presentano due o più delle situazioni di svantaggio elencate all'articolo 2 del presente bando, ferma restando comunque la discrezionalità della Commissione nella valutazione della gravità delle situazioni di svantaggio documentate dal singolo candidato.
5. La Commissione è competente a decidere anche per situazioni eventualmente non regolamentate dal bando. Il giudizio della Commissione è insindacabile e non è previsto il ricorso avverso alle decisioni assunte da tale organo.
6. La Commissione redige un verbale contenente l'elenco di tutti gli studenti suddiviso tra coloro che non presentano i requisiti oggettivi per essere valutati (esclusi) e coloro che vengono valutati, con evidenza dei vincitori e degli idonei non vincitori. Il verbale, sottoscritto dai Commissari, viene trasmesso alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus che provvederà a comunicare l'esito del bando a tutti i partecipanti, con

riguardo esclusivamente alla propria posizione, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale indicata nella domanda.

7. I lavori della Commissione dovranno concludersi possibilmente entro tre mesi dalla data di scadenza del bando.

ART. 6 – DIVIETO DI CUMULO

1. Il contributo non è cumulabile con altre borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, né con borse erogate da altri Enti. L'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie non costituisce causa di incompatibilità con il contributo.
2. Nella domanda di erogazione di contributo, l'interessato dovrà indicare sotto la sua diretta responsabilità di non usufruire di borse di studio, contributi e finanziamenti erogati in applicazione alla vigente normativa in materia di diritto allo studio, né di borse erogate da altri Enti.
3. Qualora il candidato risultasse assegnatario per lo stesso anno accademico di altra/o borsa/contributo/finanziamento successivamente all'assegnazione del contributo di cui al presente bando, dovrà darne immediata comunicazione alla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus dichiarando se intende mantenere il contributo della Fondazione o optare per altra borsa/contributo/finanziamento.

Il diritto di opzione è esercitabile entro la data fissata per la data di consegna della borsa di studio indicata nell'e mail indirizzata ai vincitori.

Sulla base di tale opzione la Fondazione provvederà a riassegnare il contributo nella misura minima prevista dal bando. Le eventuali rinunce pervenute dopo la data di consegna del contributo comporteranno il recupero del contributo già erogato senza riassegnazione dello stesso ad altro studente.

ART. 7 – REVOCA DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo sarà revocato:
 - nel caso in cui siano rilevate difformità sostanziali tra quanto dichiarato dallo studente e l'effettiva situazione economico finanziaria o familiare dello stesso;
 - nel caso in cui lo studente benefici per il medesimo anno accademico di altre borse/contributi/ finanziamenti, salvo quanto specificato all'art. 6, comma 3.
2. La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus provvederà al recupero delle somme erogate attraverso i meccanismi previsti dalla legge.

ART. 8 – CONSEGNA E PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI AI VINCITORI

L'Università organizzerà, presso propri locali, la cerimonia conclusiva del concorso.

La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus provvederà al pagamento del contributo stabilito dalla Commissione giudicatrice mediante accredito di una carta ricaricabile **Superflash** emessa da una banca del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo.

La carta **Superflash** dovrà essere attivata dallo studente entro 30 giorni dalla data di assegnazione del contributo.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.


Titolari autonomi del trattamento dei dati personali sono l'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara nella figura del suo legale rappresentante e la Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, Piazza Ferrari 10 –20121 Milano.

Data

18.07.2017

Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus
Intesa Sanpaolo Onlus

Ing. Pietro De Sarlo



Il Rettore Università degli Studi
"G. d'Annunzio" Chieti-Pescara"

Prof. Sergio Caputi

